

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**REGOLAMENTO DIDATTICO
DEL CORSO DI LAUREA
IN FISICA**

**Classe L-30
Scienze e Tecnologie Fisiche**

Approvato dal Consiglio di Corso di Laurea il 09/01/2021

Art. 1

Norme generali

1. Il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Fisica è deliberato in base al Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) dal Dipartimento di Fisica, previo parere favorevole della Commissione Paritetica del Dipartimento, in conformità all'ordinamento didattico e nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti. Il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Fisica specifica gli aspetti organizzativi del corso.

2. Il presente Regolamento Didattico è sottoposto a revisione annuale, in conformità con l'art. 7 comma 10 del Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per “RDA” il Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste;
- per “Ordinamento Didattico” l'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Fisica allegato al Regolamento Didattico d'Ateneo;
- per “Dipartimento” il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Trieste; per “Corso di Laurea” il Corso di Laurea in Fisica;
- per “Consiglio di Corso di Laurea” il Consiglio di Corso di Laurea in Fisica;
- per “Commissione Didattica” la Commissione Didattica del Corso di Laurea in Fisica;
- per “Regolamento Didattico” il presente Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Fisica;
- per “Manifesto degli Studi” il Manifesto degli Studi del Corso di Laurea in Fisica, emesso ogni anno accademico;
- per CFU il Credito Formativo Universitario;
- per SSD il Settore Scientifico Disciplinare.

Art. 2

Consiglio di Corso di Laurea

1. Il Corso di Laurea in Fisica è istituito dall'Università degli Studi di Trieste su proposta del Dipartimento di Fisica. Il Corso di Laurea appartiene alla Classe L-30, Scienze e Tecnologie Fisiche. Gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, il quadro generale delle attività formative, la ripartizione delle attività formative in varie tipologie e i crediti assegnati a ciascuna tipologia, sono riportati nell'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Fisica allegato al RDA.

2. Sono organi del Corso di Laurea:

- il Consiglio di Corso di Laurea
- la Commissione Didattica
- il Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea

3. Il Consiglio del Corso di Laurea è composto da:

- a) tutti i docenti affidatari di insegnamenti attivati nell'ambito del Corso di Laurea;
- b) dai docenti di insegnamenti del Corso di Laurea ricoperti per contratto o mutuati da altro Corso di Studi;
- c) una rappresentanza eletta degli studenti iscritti al Corso di Laurea pari al 15% dei componenti del Consiglio arrotondato all'intero superiore (L. 236/1995).

- d) I docenti dell'Ateneo che sono membri di più di un Consiglio di Corso di Studi dichiarano a quale Consiglio di Corso di Studi appartenere in via prioritaria. Negli altri Consigli di Corso di Studi essi concorrono al numero legale solo se presenti.
- e) Il Segretario Didattico e il Manager Didattico partecipano alle sedute di Consiglio di Corso di Laurea, senza diritto di voto.

I rappresentanti degli studenti durano in carica un anno, sono eletti a scrutinio segreto di norma tra il primo ottobre e il 30 novembre da tutti gli studenti iscritti al Corso di Laurea col principio del voto limitato (ogni elettore esprime una preferenza). La mancata designazione dei rappresentanti degli studenti non pregiudica il funzionamento del Consiglio di Corso di Laurea. Il rappresentante che cessi anticipatamente per rinuncia o per decadenza dallo stato di studente iscritto è sostituito dal primo dei non eletti.

I rappresentanti degli studenti concorrono alla formazione del numero legale del Consiglio di Corso di Laurea solo se presenti.

Le sedute del Consiglio di Corso di Laurea sono valide anche quando svolte per via telematica.

Il Consiglio di Corso di Laurea:

- a) conferma o propone al Dipartimento le modifiche di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento;
- b) assolve i compiti ad esso assegnati in base all'art. 32 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste e all'art. 6 del RDA (**[RDA, art. 6 - f]**) definizione del calendario della didattica; **[RDA, art. 6 - h]** riconoscimento dei curricula didattici sostenuti dagli studenti presso altre università italiane e straniere, nell'ambito di programmi di mobilità studentesca, nonché il riconoscimento dei titoli conseguiti presso le medesime università; **[RDA, art. 6 - n]** organizzazione di servizi e attività di orientamento e tutorato, in collaborazione con gli Uffici centrali di Ateneo);
- c) propone al Dipartimento lo sviluppo dell'offerta didattica del Corso di Laurea;
- d) propone al Dipartimento le coperture degli insegnamenti;
- e) organizza e disciplina le attività di supporto alla didattica;
- f) approva o respinge i piani di studio individuali degli studenti;
- g) assegna le tesi nonché i relativi relatori e controrelatori;
- h) predispone e propone al Direttore del Dipartimento le commissioni per la prova finale (esame di laurea).

4. La Commissione Didattica è composta dal Coordinatore del Corso di Studi, da un Docente che assume il ruolo di Responsabile, da altri tre docenti e dai rappresentanti eletti degli studenti, di cui al comma 3 lettera c) del presente articolo, che partecipano in veste consultiva. Il Responsabile e i tre docenti sono nominati dal Consiglio su proposta del Coordinatore. I membri docenti della Commissione Didattica durano in carica un triennio; la Commissione è convocata dal Coordinatore o dal Responsabile a seconda delle esigenze didattiche e comunque almeno una volta prima dell'inizio di ogni periodo didattico. La Commissione esegue i compiti previsti dal presente Regolamento e/o ad essa demandati dal Consiglio del Corso di Laurea.

In particolare la Commissione Didattica:

- a) valuta i carichi di lavoro effettivi di ogni periodo didattico e propone eventuali modifiche per il miglioramento dell'efficienza della didattica complessiva;
- b) propone la distribuzione temporale dei periodi didattici nell'ambito del Calendario Didattico;
- c) definisce le date delle prove scritte e/o pratiche degli esami;
- d) propone l'attivazione/rimozione di eventuali propedeuticità;
- e) propone le attività di supporto didattico;
- f) propone l'approvazione dei piani di studio individuali;
- g) propone il riconoscimento di crediti relativi a passaggi, trasferimenti e abbreviazione carriera;

- h) formula proposte motivate sull'eventuale riorganizzazione di corsi (con particolare riguardo alle competenze che i corsi dovrebbero fornire);
- i) coadiuva il Consiglio nel caso di tesi con relatore esterno;
- j) vaglia e valuta la congruità col percorso formativo, delle attività di tipo F comprese le eventuali richieste di rimodulazione da un tirocinio da tre CFU + un corso professionalizzante in un tirocinio da 9 CFU.

5. Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea è eletto tra i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori di ruolo, a tempo pieno, dell'area fisica dell'Università di Trieste, membri dei consigli del corso di laurea o di laurea magistrale in fisica. Dura in carica un triennio; convoca e presiede le riunioni del Consiglio del Corso di Laurea; rappresenta il Corso di Laurea presso gli organi di Ateneo e dà esecuzione alle delibere del Consiglio del Corso di Laurea e alle proposte della Commissione Didattica. L'elezione del Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea si svolge a scrutinio segreto, con le modalità previste dall'articolo 45 del Regolamento Generale di Ateneo. Per il Coordinamento del Consiglio di Corso di Laurea non sono ammessi più di due mandati consecutivi. Il Responsabile della Commissione Didattica sostituisce il Coordinatore in caso di impedimento o di assenza.

6. La sede e la struttura logistica di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di competenza del Dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste.

Art. 3

Ammissione al Corso di Laurea, verifica e recupero dei debiti formativi

1. Sono ammessi al Corso di Laurea gli studenti in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado, o di altro titolo legalmente equipollente. Si presuppongono le conoscenze elementari acquisite nelle scuole superiori di secondo grado, in particolare di fisica classica, matematica e chimica.

2. Per tutte le matricole o gli interessati a immatricolarsi al primo anno del Corso di Laurea è previsto un test obbligatorio di verifica delle conoscenze. Tale test ha carattere non selettivo. Tempistica e modalità di svolgimento del test di verifica sono segnalate annualmente nel Manifesto degli Studi, oltre che sul sito della didattica del Dipartimento di Fisica. Non sono tenuti a sostenere la prova gli studenti già in possesso di altra laurea. Agli studenti per i quali il test evidenzierà lacune gravi nella preparazione di base sarà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo. Questi studenti avranno l'obbligo di seguire le attività di tutorato del primo anno fino all'avvenuto recupero, verificato dal docente responsabile del Servizio di Tutorato del Corso di Laurea, o fino al superamento dell'esame di Analisi I.

3. Ogni anno, nel mese di settembre, è istituito un ciclo di lezioni propedeutiche finalizzato a familiarizzare ogni studente con l'attività didattica e i contenuti del Corso di Laurea. Le informazioni relative alla tempistica e alle modalità di svolgimento del ciclo propedeutico di lezioni, sono segnalate annualmente nel Manifesto degli Studi, oltre che sulle pagine della didattica del sito web del Dipartimento (<http://df.units.it/>).

4. Termini e modalità per l'immatricolazione sono consultabili sul sito di Ateneo <http://www.units.it/>.

Art. 4

Tipologia delle attività formative

1. Il Corso di Laurea ha durata triennale e prevede le attività formative relative alle seguenti tipologie: (art. 10 del D.M. 270/2004):

- attività formative di base (TAF A);
- attività formative caratterizzanti (TAF B);
- attività formative affini o integrative (TAF C);
- attività a scelta dello studente (TAF D);
- attività relative alla preparazione della prova finale (TAF E);
- attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro (TAF F).

Ad ogni tipologia è assegnato un numero di crediti formativi universitari (CFU); per il conseguimento della laurea lo studente deve acquisire un numero complessivo di 180 CFU.

2. Gli insegnamenti e le attività formative, con la ripartizione per anno, semestre, Tipologia di Attività Formativa, e l'elenco dei rispettivi SSD e CFU, nonché obiettivi, formativi sono elencati rispettivamente negli allegati 1 e 2.

3. Gli insegnamenti liberi (ovvero a scelta dello studente) possono essere scelti in qualunque SSD, con la condizione che il percorso didattico risulti coerente con gli obiettivi formativi.

4. L'offerta didattica per l'insegnamento professionalizzante è definita ogni anno nell'Allegato 1 al presente Regolamento. La procedura per l'attivazione dei tirocini presso enti pubblici o enti privati esterni è riportata nella pagina web del Corso di Studi. La congruità col percorso formativo delle attività di tipo F, comprese le eventuali richieste motivate di rimodulazione da un tirocinio da tre CFU + un corso professionalizzante in un tirocinio da 9 CFU, deve essere vagliata e valutata dalla Commissione Didattica.

5. La collocazione degli insegnamenti nel precorso formativo, così come riportata nell'Ordinamento Didattico, è una chiara indicazione dell'ordine ottimale col quale seguirli e sostenerne gli esami. Il Corso di Laurea prevede una propedeuticità formale per alcuni insegnamenti, come specificato nell'allegato 3.

6. L'anno accademico è suddiviso in due semestri, normalmente di 12 settimane lavorative, intervallati da un periodo dedicato a studio autonomo e ad esami. I periodi di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività didattiche, nonché i periodi di svolgimento degli esami, sono determinati dal Calendario didattico e sono riportati nel Manifesto degli Studi, oltre che sulle pagine della didattica del sito web del Dipartimento (<http://df.units.it/>).

Art. 5

Piani di studio individuali

1. Gli studenti, nel preparare il piano di studio, sono invitati a operare scelte complessivamente coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea. L'Allegato 1 al presente Regolamento, aggiornato annualmente, riporta l'elenco degli insegnamenti offerti dal Corso di Laurea che possono essere inseriti nel piano di studi come a scelta dello studente ("liberi") e professionalizzanti la cui approvazione è automatica.

2. La scelta delle attività formative libere e professionalizzanti si effettua on line accedendo al sistema Esse3. Nel caso in cui almeno un'attività formativa libera o professionalizzante non rientri tra quelle offerte dal corso di laurea è prevista la compilazione di appositi moduli disponibili presso la Segreteria Didattica del Corso di Laurea o sulla pagina web del Corso di Studi. Tale scelta è soggetta ad approvazione esplicita.

3. I termini per la presentazione del piano di studio sono riportati sul sito web di Ateneo (www.units.it).

4. Lo studente può presentare un piano di studio contenente un numero di CFU superiore a 180, specificando quali sono gli insegnamenti associati ai crediti soprannumerari entro i limiti e le regole fissate dal Regolamento Carriera Studenti. Gli esami di insegnamenti interamente associati a crediti soprannumerari sono facoltativi.

5. Lo studente che intende usufruire dei programmi di mobilità deve concordare le attività formative che seguirà nell'Istituzione ospitante con il referente Erasmus del Corso di Laurea. L'attribuzione dei CFU e la registrazione degli eventuali voti attribuiti (trasformati in trentesimi secondo le linee guida Erasmus) saranno disposti, alla fine del periodo di mobilità, dalla Segreteria Studenti, su apposita delibera da parte del Consiglio di Corso di Laurea.

6. I piani di studio vengono approvati dal Consiglio del Corso di Laurea, previo esame da parte della Commissione Didattica. I piani di studio proposti nel Manifesto degli Studi sono approvati d'ufficio.

Art. 6

Tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti

1. Ogni CFU prevede un impegno medio di 25 ore da parte dello studente, suddivise fra didattica frontale e studio autonomo, di norma nella proporzione 1/3 e 2/3 rispettivamente. Per le attività di laboratorio la suddivisione è in parti uguali.

2. La didattica, a seconda della tipologia dei corsi, è svolta nelle seguenti forme:

- lezioni frontali, eventualmente con l'utilizzo di strumenti audio-visivi multimediali;
- esercitazioni numeriche e di altro tipo, in aula o in aula informatica;
- sperimentazioni in laboratorio, individuali o di gruppo;
- lezioni e/o sperimentazioni presso strutture esterne all'Università o presso altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi internazionali.

3. Tutte le attività che consentono l'acquisizione di CFU sono valutate, in accordo con il RDA, da commissioni che comprendono, ove previsto, il responsabile dell'attività formativa. Le votazioni sono espresse in trentesimi e per il voto massimo con eventuale lode, oppure con "approvato" o "non approvato" per alcune attività nelle tipologie (E) ed (F), nel caso di tirocini.

4. Il Tirocinio è finalizzato all'apprendimento di tecniche di lavoro in un ente esterno e viene svolto sotto la guida di un tutore interno e di un tutore esterno. Tale attività è valutata, con giudizio "approvato" o "non approvato", da una commissione formata dal tutore interno e presieduta dal Responsabile dei Tirocini presso il Dipartimento di Fisica.

5. L'accertamento della conoscenza obbligatoria della lingua inglese al livello B2 della classificazione CEFR e l'acquisizione dei relativi CFU avviene attraverso il superamento di una prova di verifica o, alternativamente o parzialmente, sulla base di certificazioni e/o diplomi di lingua posseduti dallo studente.

6. Per quanto riguarda le conoscenze informatiche di base, sono riconosciuti un massimo di 3 CFU sulla base della certificazione ECDL (European Computer Driving Licence) relativa al superamento delle prove associate ai moduli 1, 2, 3 e 7 (inscindibili).

7. Di norma gli esami consistono in una prova scritta o pratica seguita da una prova orale. Ugualmente, di norma sono ammessi alla prova orale gli studenti che conseguono una valutazione non inferiore a 15/30 nella prova scritta. La prova orale deve essere sostenuta nei periodi di esame previsti. Durante la prova orale lo studente ha la facoltà di ritirarsi, ma in tal caso la commissione d'esame può stabilire che sia ripetuta la prova scritta di ammissione all'orale.

8. Per gli insegnamenti per i quali esistono propedeuticità (art. 4, comma 5), gli studenti devono superare separatamente le prove scritte e orali degli insegnamenti, rispettando le propedeuticità tra le prove orali.

9. Ai fini del conteggio del numero massimo di venti esami o valutazioni finali di profitto, previsto dal D. M. "Determinazione delle classi delle lauree universitarie" 16 marzo 2007 art. 4 comma 2, vengono considerate le attività di tipo A, B, C, D e l'insegnamento professionalizzante. Gli esami relativi alle attività di tipo D (a scelta), sono conteggiati, al fine del computo del totale, nel numero di uno (D. M. "Chiarimenti interpretativi" 17 luglio 2007).

Art. 7

Prova Finale e conseguimento del Titolo di Laurea

1. La prova finale (tesi) consiste in una relazione individuale scritta, svolta sotto la supervisione di un Relatore, docente (specificato nel successivo comma 3 del presente Regolamento) o esperto esterno concordato con il Consiglio di Corso di Laurea, su un argomento diverso da quello relativo all'attività di tirocinio svolta. In particolare, la prova finale verterà su argomenti di fisica ivi compreso l'approfondimento di temi sviluppati negli insegnamenti e nelle lezioni di laboratorio del triennio, oppure su un'analisi critica di articoli di rassegna e divulgazione scientifica. La prova finale può anche prevedere brevi attività pratiche di laboratorio in strutture esterne all'Università.

2. Il carico di lavoro della Tesi, equivalente a 6 CFU, è pari a 150 ore di studio complessivo. La relazione scritta di norma non deve superare 30 pagine dattiloscritte ed è di norma redatta in Italiano. La richiesta motivata di poterla redigere in lingua inglese, sottoscritta dal relatore di tesi, va presentata, per il tramite della Segreteria Didattica del Corso di Laurea, alla Commissione Didattica.

3. Ai docenti del Corso di Laurea è richiesto di proporre i possibili argomenti di tesi di cui intendono essere relatori. Le proposte dei docenti del Corso di Laurea in Fisica e del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Fisica, nonché dei docenti/ricercatori afferenti al Dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste, sono approvate d'ufficio e non richiedono un controrelatore. Eventuali altre proposte

saranno valutate dal Consiglio di Corso di Laurea. Nel caso di Tesi con solo relatore esterno il Consiglio di Corso di Laurea nomina un controrelatore interno.

4. La Laurea in Fisica si consegue con la discussione del lavoro svolto, davanti a una Commissione Giudicatrice composta da almeno tre membri, nominata dalle competenti strutture didattiche, in conformità con il RDA.

5. La prova finale sarà valutata dalla Commissione Giudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

- a) conoscenza e padronanza dell'argomento trattato;
- b) capacità espositiva nella presentazione;
- c) strutturazione logico-formale;
- d) coerenza, chiarezza espositiva dell'elaborato;
- e) livello di approfondimento.

6. I criteri specifici ai quali la Commissione Giudicatrice deve attenersi per la formulare il voto di laurea sono stabiliti in base al curriculum studiorum dello studente, la regolarità del tempo complessivo per il superamento degli esami di studio previsti, il parere non vincolante del relatore, i giudizi analitici sull'elaborato e il giudizio sulla presentazione.

Pertanto il punteggio complessivo del voto di laurea è così stabilito:

- a) la base del voto finale di laurea è data dalla media dei voti d'esame pesata dai relativi CFU ed espressa in centodecimi;
- b) agli studenti che si presentano all'esame finale entro l'appello di settembre del terzo anno di corso sono attribuiti 5 (cinque) punti in aggiunta ai punti risultanti dalla media dei voti d'esame pesata dai relativi CFU ed espressa in centodecimi;
- c) agli studenti che si presentano all'esame finale entro l'appello di dicembre del terzo anno sono attribuiti 3 (tre) punti;
- d) alla prova finale la commissione può attribuire fino a un massimo di 4 (quattro);
- e) sarà inoltre assegnato un punteggio aggiuntivo pari ad 1/5 di punto per ogni lode conseguita negli esami di profitto, fino ad un massimo di 2 punti;
- f) L'attribuzione della lode sul punteggio finale richiede in ogni caso il voto unanime della Commissione Giudicatrice.

7. Informazioni aggiuntive sulle tesi e sulle modalità di presentazione sono disponibili sulle pagine della didattica del sito web del Dipartimento (<http://df.units.it/>).

Art. 8

Disposizioni sugli obblighi di frequenza

1. L'obbligo di frequenza è previsto per le attività di laboratorio.

2. La Commissione Didattica stabilisce caso per caso le attività sostitutive della eventuale frequenza obbligatoria e l'eventuale utilizzo di supporti formativi integrativi a distanza per gli studenti lavoratori o disabili impossibilitati a frequentare.

Art. 9

Trasferimento e passaggio di studenti provenienti da altri corsi di studio

1. Le richieste di trasferimento al Corso di Laurea in Fisica sono discusse dal Consiglio di Corso di Studi, su proposta della Commissione Didattica, sentito eventualmente l'interessato. I termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono consultabili sul sito web di Ateneo (<http://www.units.it/>).
2. Gli studenti che chiedono il trasferimento al Corso di Laurea in Fisica devono presentare contestualmente un piano di studi individuale indicando le attività di cui richiedono il riconoscimento.
3. Il riconoscimento dei crediti acquisiti presso un altro Corso di Laurea dell'Ateneo o presso Corsi di altre Università, nonché di conoscenze e abilità professionali certificate non riferite a uno specifico SSD, è effettuato mediante delibera del Consiglio di Corso di Studi, previa verifica da parte della Commissione Didattica dei contenuti delle attività formative svolte e della loro equipollenza e compatibilità con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, sentito eventualmente l'interessato. Tutte le possibilità di realizzare il trasferimento con il massimo riconoscimento di CFU verranno prese in considerazione. Il mancato riconoscimento di crediti verrà motivato.
4. La richiesta di iscrizione al corso di studi con crediti provenienti da ordinamento previgente è discussa dal Consiglio di Corso di Studi, su proposta della Commissione Didattica.

Art. 10

Riconoscimento di crediti acquisiti

Le richieste di riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente, nel caso questi presenti idonea certificazione che attesti l'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, sono discusse e accettate o respinte dal Consiglio di Corso di Studi, previa verifica da parte della Commissione Didattica dei contenuti delle attività svolte e della loro equipollenza e compatibilità con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, sentito eventualmente l'interessato.

Art. 11

Forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi

Il Consiglio del corso di Laurea può richiedere a studenti integrazioni e colloqui di verifica delle conoscenze relative a CFU acquisiti per insegnamenti per i quali valuta possibile l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi, se le date dei relativi esami precedono di almeno 10 anni quella prevista per l'esame di Laurea.

Art. 12
Norma transitoria applicazione regolamento

Le modifiche al Regolamento riconducibili all'Ordinamento, al punto 6 dell'Art. 7 del presente Regolamento o all'offerta formativa valgono a partire dalla prima coorte immatricolata successivamente all'entrata in vigore del Regolamento. Gli insegnamenti di tipo A, B e C contemplati nel regolamento possono essere fruiti solo dagli studenti della prima coorte immatricolata successivamente all'entrata in vigore del Regolamento. Tutte le altre norme, ove non espressamente indicato altrimenti, entrano in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Dipartimento per tutti gli studenti iscritti.